

Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Montepulciano

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.4.2010

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

**Capo I
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Elementi costitutivi

Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

**Capo II
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

Art. 5 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

Art. 6 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 7 – Promozione della qualità nel sistema locale dei servizi

Art. 8 – Albo degli educatori domiciliari

**Capo III
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

Art. 9 - Autorizzazione al funzionamento

Art. 10 - Accreditemento

Art. 11 – Vigilanza

Capo IV

INFORMAZIONE SUI SERVIZI ALL'INFANZIA

Art. 12 - Immagine dei servizi e facilità di accesso

Art. 13 - Informazione sui servizi

**Capo V
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

Art. 14 - Obbiettivi e modalità

Art. 15 - Organi di partecipazione

Capo VI
ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 16 - Utenza potenziale dei servizi e ammissioni

Art. 17 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

Art. 18 - Ammissione e graduatorie

Art. 19 - Graduatorie di accesso

Art. 20 - Termini e modalità di ammissione

Art. 21 - Frequenza

Art. 22 - Periodi di svolgimento delle attività

Art. 23 - Rette

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 24 - Coordinamento psico-pedagogico

Art. 25 - Organizzazione del lavoro nei servizi

Art. 26 - Formazione permanente

Art. 27 - Integrazione dei bambini diversamente abili

Art. 28 - Servizio di refezione

TITOLO IV
NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 29 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 30 - Norme finali

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.7.2002 n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento professionale e lavoro” e al Regolamento emanato

con DPGR 8.8.2003 n.47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32" successivamente modificato con DPGR n. 88/R del 30.12.2009, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Montepulciano.

TITOLO II SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - Finalità

I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Montepulciano intende favorire l'organizzazione di servizi che contribuiscano a elaborare, produrre e diffondere una aggiornata cultura della prima infanzia, attraverso:

- la stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;
- la realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri;
- la promozione di raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà della prima infanzia.

I bambini e le bambine sono quindi considerati individui sociali competenti e attivi, soggetti portatori di originali identità individuali, e titolari del diritto ad essere, con le loro famiglie, attivi protagonisti della loro esperienza educativa e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni.

ART. 3 – Elementi costitutivi

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all'art. 4 della L.R.32/2002 e, in specifico, all'art. 8 del Regolamento n. 47/2003 successivamente modificato con DPGR n. 88/R del 30.12.2009 – art.8, in particolare da:

- a) Nido di infanzia
- b) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - Centro dei bambini e dei genitori
 - Centro gioco educativo
 - Nido domiciliare
- c) Nido aziendale

Tali servizi possono essere organizzati in base ai bisogni espressi dalla popolazione e alle risorse disponibili, anche in collaborazione con soggetti privati del territorio.

Ciascuna delle diverse tipologie di servizi indicate presuppone un puntuale riferimento agli "Standard di base e funzionalità degli spazi" alla "Ricettività e dimensionamento", ai "Moduli operativi ed organizzativi" come previsti dal RR 88/R.

In particolare, per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi per la prima infanzia, è necessario il possesso dei titoli di studio così come indicato all'art. 11 del citato RR 88/R.

ART. 4 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

Il Comune, in base all'art. 4 della Legge Regionale n. 32/ 2002, è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta o in associazione con i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria ed elabora, mediante appositi atti, l'organizzazione del sistema educativo esercitando funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi per la prima infanzia attivi sul territorio comunale.

Il Comune programma, nel quadro delle competenze e delle attività richiamate dal presente regolamento, lo sviluppo e la gestione del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le specifiche modalità di cui al successivo titolo III.

L'Amministrazione comunale, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, all'elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione degli interventi. In questo quadro e con riferimento agli indirizzi della programmazione educativa di zona decide, in particolare:

- a) La quota dei servizi ricompresi nel sistema, dei quali assumere la titolarità diretta
- b) La quota di servizi privati accreditati, qualora presenti nel territorio, ai quali attribuire l'eventuale finanziamento a sostegno della gestione attraverso le modalità indicate successivamente all'art. 10.
- c) Il finanziamento da attribuire alla promozione della qualificazione del sistema locale dei servizi, anche con riferimento alle attività dei servizi privati accreditati, qualora presenti
- d) Il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Capo II

SVILUPPO E GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART. 5 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 6 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a. la quota di posti – parziale o totale – riservata al Comune dal servizio privato accreditato
- b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento dalla graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dal Comune
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione
- d. modalità di gestione relative ai posti riservati
- e. le forme di controllo sul servizio accreditato e convenzionato
- f. l'ammontare del finanziamento corrisposto al servizio accreditato per l'attuazione della convenzione
- g. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 7 – Promozione della qualità nel sistema locale dei servizi

L'Amministrazione Comunale, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di all'articolo precedente dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi, in particolare a:

- a) realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi
- b) sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione di qualità
- c) realizzare le attività di formazione e tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo degli Educatori Domiciliari

Dette attività possono anche essere promosse nel contesto della "gestione associata" di cui alla programmazione approvata nel Piano educativo della zona di appartenenza.

ART. 8 – Albo degli educatori domiciliari

Il Comune di Montepulciano si riserva di istituire, singolarmente o in forma associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 25, p.5 del regolamento n. 88/R approvato il 30.12.2009, elenco degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari del Comune di Montepulciano, ovvero della zona.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche all'elenco di cui al precedente comma:

- a) il possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art. 11 del Regolamento regionale n. 88/R approvato con DPGR del 30.12.2009;
- b) la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all'anno;
- c) la documentata effettuazione di un tirocinio presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia o privato accreditato;
- d) non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, come previsto all'art. 12 del citato regolamento regionale n. 88/R.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione di società, associazioni e cooperative:

- il possesso da parte degli educatori, che si intendono iscrivere nell'elenco, di quanto previsto ai punti a), b) c) e d) del comma precedente;

- la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia.
- l'individuazione del legale rappresentante.

Capo III AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 9 – Autorizzazione al funzionamento

Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici eccetto i servizi gestiti dal Comune di Montepulciano.

I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al Titolo III, Capo I, del R.R. 88/2009;

L'autorizzazione è rilasciata su domanda di soggetti pubblici e privati dal Comune di Montepulciano con riferimento a quanto previsto all'art. 28 del R.R. 88/R del 2009 entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; decorso inutilmente il termine la richiesta si intende accolta.

Il Comune di Montepulciano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:

- a) il progetto educativo
- b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al Titolo III, Capo I, del R.R. 88/2009
- c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento
- d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge
- e) i requisiti soggettivi dell'educatore

L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il Sistema Informativo Regionale di cui all'art. 29 del R.R. 88/2009 e dell'art. 13 del presente regolamento.
- c) Il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate.

I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre che il Comune deve inserire nel flusso del Sistema Informativo Regionale come previsto all'art. 29 del RR 88/2009.

ART. 10 - ACCREDITAMENTO

I servizi educativi per la prima infanzia, per i quali è richiesto l'accreditamento, possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

- f) la conformità ai requisiti di qualità previsti per i servizi educativi comunali per la prima infanzia;
- g) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune;
- h) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- i) l'ammissione al servizio di bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- j) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal Comune sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Il Comune assicura un'adeguata pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.

I nidi domiciliari di cui agli artt. 25 e 26 del RR 88/2009 non sono soggetti all'accreditamento.

L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

L'accreditamento è rilasciato su domanda di soggetti pubblici e privati dal Comune di Montepulciano con riferimento a quanto previsto all'art. 30 e 31 del R.R. 88/R del 2009 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; decorso inutilmente il termine la richiesta si intende accolta.

Per i servizi di nuova realizzazione che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine è di sessanta giorni.

L'autorizzazione è sottoposta a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti.

I soggetti accreditati devono inviare, con periodicità triennale, al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate.

Il Comune può stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel territorio comunale, che ne fanno richiesta.

Il Comune, tenuto conto di quanto previsto dal RR 88/2009, disciplina:

- a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati
- b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali
- c) le modalità di accesso ai servizi
- d) il sistema tariffario
- e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Art.11 - VIGILANZA

Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accredimento.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accredimento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione o dell'accredimento.

Il Comune avvalendosi del Sistema Informativo Regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accredimento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

Capo IV INFORMAZIONE SUI SERVIZI ALL'INFANZIA

ART. 12 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi al fine di favorire l'accesso e di verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta.

Tale obiettivo viene perseguito mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre eventuali iniziative specifiche di vario genere.

Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

Il Comune realizza l'attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

ART. 13 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

Il Comune coordina, annualmente, per la scadenza del 28 febbraio, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta scritta e motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Capo V LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 14- OBIETTIVI E MODALITÀ

Presso ogni asilo nido del Comune di Montepulciano, e presso le strutture private accreditate, sono promosse e garantite le forme ed i relativi organismi di partecipazione. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.

La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

ART. 15 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Gli organi di partecipazione degli asili nido sono i seguenti:

- l'Assemblea dei genitori
- Il Consiglio.

L'Assemblea dei genitori

Ogni struttura organizza almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e del personale per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, e sul processo di realizzazione del progetto educativo.

L'assemblea dei genitori provvede a eleggere nel proprio seno i propri rappresentanti all'interno del Consiglio.

Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie al servizio ed elabora proposte sul funzionamento.

Il Consiglio è composto come segue:

- n. 4 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'assemblea dei genitori, di cui uno con funzioni di Presidente, che rimangono in carica per il periodo di effettiva frequenza del servizio;
- n. 3 rappresentanti del personale addetto alla struttura di cui 2 del personale educativo e 1 del personale ausiliario, designati dal personale stesso che rimangono in carica per un periodo di 3 anni
- n. 1 rappresentante dell'Amministrazione comunale che rimane in carica per la durata del mandato elettivo.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, al fine di verificarne la composizione e procedere all'eventuale sostituzione dei componenti nel contempo dimessisi o non più in possesso degli specifici requisiti di nomina; convoca l'assemblea dei genitori per informare circa l'organizzazione della struttura e dei compiti del consiglio stesso;

Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo VI

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 16 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI E AMMISSIONI

Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di Montepulciano, che abbiano compiuto 3 mesi al 31 Agosto e non compiuto 3 anni alla data del 31 dicembre;

Eventuali eccezioni sui limiti di età potranno riguardare casi di bambini diversamente abili per i quali specifica documentazione sanitaria consigli la permanenza fuori dai limiti suddetti.

L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto titolare una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Nel caso in cui il Comune di residenza non contribuisca e ci fossero posti vacanti, i bambini vengono ammessi soltanto fino all'approvazione della nuova graduatoria (presenza di domande di bambini residenti).

Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

ART. 17 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici, in merito alle disponibilità offerte dai servizi gestiti direttamente, nonché alle quote di posti riservate eventualmente a seguito di attivazione di convenzione con i servizi accreditati.

I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

Le domande di ammissione ai nidi devono essere presentate, entro il 5 GIUGNO di ogni anno; detto termine verrà reso noto con varie forme di pubblicizzazione.

Le domande, sottoscritte da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere corredate dalla documentazione che l'Amministrazione Comunale indicherà annualmente come necessaria e dovranno indicare le strutture per le quali l'ammissione è richiesta.

Le domande di ammissione presentate fuori dai termini stabiliti saranno prese in considerazione, in presenza di posti disponibili, per ultime, se presentate entro la data di pubblicazione della graduatoria generale provvisoria.

ART. 18 – AMMISSIONE E GRADUATORIE

L'ammissione dei bambini ai servizi, nel caso in cui la domanda sia superiore ai posti disponibili, viene effettuata, garantendo la trasparenza della procedura, sulla base di apposite graduatorie per fasce d'età.

Per la formazione dei gruppi sezione i bambini vengono suddivisi in 3 fasce d'età:

- piccoli: da 3 a 12 mesi
- medi: oltre 12 e fino a 24 mesi
- grandi: oltre 24 mesi

Al fine di garantire omogeneità nei gruppi sezione vengono considerati "piccoli", "medi" e "grandi" fino alla fine dell'anno educativo i bambini che presentano tali requisiti alla data di apertura del servizio.

Qualora le domande di ammissione non rispettino l'equilibrio determinato nel bando tra le tre fasce di età si attinge alla fascia di età più vicina a quella di ammissione (intesa per sezione); nel caso si esaurisca la graduatoria relativa alla sezione dei MEDI, si attinge dalla graduatoria dei PICCOLI, seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

Le ammissioni vengono effettuate, per ogni anno educativo, sulla base di due distinte graduatorie: la prima è valida dal 1° settembre al 31 dicembre; la seconda redatta a seguito di un bando integrativo (che verrà pubblicato il 1° novembre), per i posti che si renderanno disponibili a partire dal 1° gennaio, è valida dal 1° gennaio e fino alla fine dell'anno educativo; in questo caso la data da tenere in considerazione per l'inserimento nelle sezioni è quella del 1° gennaio.

L'organizzazione delle ammissioni e dei gruppi sezione tenderà comunque a garantire la massima offerta di disponibilità di posti nelle strutture in presenza di bambini in lista d'attesa.

ART. 19 – GRADUATORIE DI ACCESSO

La disciplina delle ammissioni nelle strutture del sistema pubblico dell'offerta per la prima infanzia, ai fini della composizione delle graduatorie prevede meccanismi che favoriscono l'accesso di bambini:

- diversamente abili
- adottati o in affidamento;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
- il cui nucleo familiare sia monoparentale

La graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri e l'attribuzione dei punteggi previsti dall'All. A al presente regolamento. Tale atto costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Vengono ammessi senza attribuzione di punteggio

- a) bambini che hanno frequentato nell'anno precedente lo stesso Asilo Nido;
- b) bambini diversamente abili
- c) bambini con grave disagio socio-psicologico della famiglia con certificazione specialistica della U.S.L..

In caso di parità di punteggio ha precedenza il bambino più grande di età.

Viene garantita la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, con situazioni di grave disagio socio-psicologico su segnalazione del Servizio Sociale, durante l'anno educativo anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

ART. 20 – TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Gli inserimenti vengono effettuati secondo un calendario approvato nell'incontro finalizzato alla presentazione del servizio tra genitori ed educatori prima dell'apertura dell'anno educativo.

Prima dell'inserimento viene programmato un colloquio individualizzato tra genitori o altre figure familiari orientato, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso del servizio da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

L'inserimento di ciascun bambino avviene con la presenza del genitore o di figura familiare secondo tempi gradualmente. L'inserimento non può avvenire prima del compimento dei tre mesi di età del bambino.

La famiglia che intende rinunciare al servizio è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione.

In caso di rinunce o dimissioni dopo il 31 maggio, soltanto per quanto riguarda le sezioni dei PICCOLI e MEDI, per la copertura del posto resosi vacante, si accede alla graduatoria ancora in vigore, ma l'inserimento potrà essere effettuato dal settembre successivo, fermo restando che il nuovo ammesso al servizio è tenuto al pagamento della quota fissa mensile. La rinuncia, relativa alla sezione dei GRANDI, pervenuta dopo il 31 maggio prevede, comunque, il pagamento della quota mensile fino al termine dell'anno educativo.

La mancata presentazione senza giustificazione (o certificazione) entro 5 giorni dalla data di ammissione, o la mancata frequenza per oltre 5 giorni consecutivi senza adeguata giustificazione, determinano la decadenza dell'ammissione stessa.

ART. 21 - FREQUENZA

La regolare frequenza da parte dei bambini costituisce il presupposto per poter cogliere pienamente le opportunità educative dei servizi. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per raggiungere il massimo beneficio per i bambini e consentire al contempo un funzionamento razionale e stabile dei servizi. La frequenza al nido pertanto deve avere carattere di continuità.

L'assenza continuativa che superi 2 mesi, dà luogo a perdita del diritto di frequenza, se non per gravi motivi appositamente documentati/dichiarati in forma scritta.

La ricettività MEDIA di norma è di 20 bambini per l'Asilo L'UCCELLINO AZZURRO e di 22 bambini per IL TRENINO. Relativamente all'Asilo Nido IL TRENINO, che ha una capienza di un numero maggiore di bambini, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali variazioni sul numero dei fruitori.

Il numero dei bambini accolti annualmente nella struttura può variare sulla base di:

- eventuale presenza di bambini diversamente abili (nel caso non sia presente personale di sostegno). L'ammissione di bambini diversamente abili si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione, fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione;

- nel caso in cui l'ultimo posto disponibile venga ricoperto da un gemello, viene ammesso di diritto anche l'altro.

In ogni caso è garantito che il rapporto numerico fra bambini ed educatori e fra bambini e operatori ausiliari risulti in conformità con quanto previsto dalle normative legislative e contrattuali.

L'attività educativa dell'Asilo Nido è organizzata sulla base del piccolo gruppo.

La struttura dell'Asilo comporta l'organizzazione di sezioni, secondo il prospetto organizzativo annuale, indicato sul bando di ammissione.

Tutti i bambini che frequentano gli asili nido del Comune di Montepulciano devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge.

Al momento dell'inserimento al nido (primo anno di frequenza) deve essere acquisita certificazione medica attestante l'idoneità fisica del minore.

Tale certificazione è rilasciata dal medico curante e rimane in essere fino ad una eventuale modificazione dello stato di salute del minore.

In tutti i casi in cui il bambino rimane assente dal nido per motivi di salute per più di 5 giorni deve essere acquisita certificazione medica per la riammissione.

Nel caso in cui il bambino presenti il sospetto di una malattia infettiva e in tutti i casi di malattia acuta (febbre, vomito ripetuto, tre o più scariche di diarrea nella giornata, stomatite) i genitori o loro delegati devono tempestivamente essere informati e invitati a ritirare il bambino.

In caso di allontanamento, la riammissione è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico, anche se l'assenza è inferiore ai 5 giorni.

ART. 22 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'attività annuale degli Asili Nido Comunali si svolge dal 1° settembre e fino al 31 luglio di ogni anno, con interruzione nei periodi festivi del Natale e della Pasqua, delle festività riconosciute, per un periodo corrispondente alle vigenti normative contrattuali.

Il servizio funziona su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo giornaliero 7,30 – 17,30, articolato su tre moduli.

- 1° modulo: fino alle ore 14,00
- 2° modulo: prolungamento fino alle ore 16,15
- 3° modulo prolungamento fino alle ore 17,30

L'orario giornaliero verrà rivisto annualmente sulla base delle effettive richieste degli utenti e potrà subire variazioni sia in entrata che in uscita.

ART. 23 - RETTE

La Giunta Comunale determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (superati tre mesi) consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 24 – COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

Il Comune di Montepulciano assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico dei servizi per la prima infanzia. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- e. Promozione e monitoraggio della qualità;
- f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

I Comuni della zona educativa di appartenenza dell'ente devono attivarsi affinché le funzioni di coordinamento di cui sopra possano essere attuate in forma associata nel contesto della programmazione educativa della zona di appartenenza, al fine di razionalizzare le risorse e garantire omogeneità degli interventi educativi nell'ambito zonale.

ART. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.

Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno. Qualora lo ritengano necessario, possono invitare i genitori ad uno specifico colloquio.

Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e dei materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei nidi.

Ciascuna delle diverse tipologie di servizi di cui al precedente articolo 3, presuppone il puntuale riferimento ed adeguamento ai Moduli Operativi ed organizzativi così come definiti dal Regolamento emanato con DPGR 8.8.2003 n.47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32" successivamente modificato con DPGR n. 88/R del 30.12.2009.

art. 26 – FORMAZIONE PERMANENTE

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'ambito del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART. 27 – INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Nel caso di ammissione di bambini diversamente abili la programmazione delle attività educative si basa sui seguenti presupposti:

- la stretta collaborazione tra educatori, pedagogo, famiglie, operatori del servizio socio – sanitario, eventuali insegnanti di sostegno e medici specialisti;
- la definizione, nell'ambito della programmazione della sezione e di quella generale del nido, degli obiettivi educativi specifici riguardanti i bambini diversamente abili;

- l'integrazione delle attività finalizzate a tali obiettivi con quelle da svolgersi con tutti gli altri bambini.

Ai fini delle ammissioni, da effettuarsi con le modalità previste dalla L. 104/1992, dovranno essere valutati i singoli casi di bambini diversamente abili, tenendo in particolare considerazione l'idoneità della struttura e la dotazione organica del personale.

Nel caso in cui il personale assegnato alla struttura si dimostri insufficiente ad un adeguato inserimento, sarà valutata la possibilità di specifici supporti professionali con specifico riferimento al PDF (Profilo Dinamico Funzionale) ed al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) preventivamente definiti ai sensi della citata L. 104/1992.

Art. 28 – SERVIZIO DI REFEZIONE

Nelle strutture educative, nelle quali è previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale in base al C.C.N.L...

Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti dell'azienda USL o da professionisti del settore.

TITOLO IV NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 29 – RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

Il Comune di Montepulciano è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 30 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.